



**COMUNE DI
AZZANO DECIMO**



**COMUNE DI
CHIONS**



**COMUNE DI
PRAVISDOMINI**

STATUTO

DELLA COMUNITA’ “SILE”

✓ *Approvato con Deliberazione dell’Assemblea dell’U.T.I. Sile e
Meduna n. 33 del 15.12.2020*

SOMMARIO

CAPO I. PRINCIPI FONDAMENTALI.	3
Art. 1 (Istituzione e oggetto)	3
Art. 2 (Sede)	3
Art. 3 (Segno distintivo)	3
Art. 4 (Finalità)	3
Art. 5 (Funzioni)	3
Art. 6 (Funzioni e servizi comunali esercitate dalla Comunità)	4
Art. 7 (Regolamenti)	4
Art. 8 (Forme di partecipazione e controllo dei Comuni)	4
Art. 9 (Durata della Comunità)	5
Art. 10 (Adesione alla Comunità di nuovi Comuni)	5
Art. 11 (Recesso dalla Comunità e revoca di singole funzioni e servizi)	5
Art. 12 (Scioglimento della Comunità)	5
CAPO II. ORGANI DI GOVERNO.	7
Art. 13 (Organi di governo)	7
Art. 14 (Composizione dell'Assemblea)	7
Art. 15 (Numero legale per la validità delle sedute dell'Assemblea)	7
Art. 16 (Voti spettanti a ciascun componente dell'Assemblea)	7
Art. 17 (Competenze dell'Assemblea)	7
Art. 18 (Funzionamento dell'Assemblea)	8
Art. 19 (Presidente della Comunità)	8
Art. 20 (Cessazione anticipata del Presidente della Comunità)	8
Art. 21 (Vicepresidente della Comunità)	8
Art. 22 (Comitato esecutivo)	9
Art. 23 (Funzionamento del Comitato esecutivo)	9
CAPO III. ORGANIZZAZIONE.	11
Art. 24 (Principi strutturali e organizzativi)	11
Art. 25 (Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi)	11
Art. 26 (Personale)	11
Art. 27 (Organo amministrativo di vertice)	12
Art. 28 (Vicesegretario)	12
CAPO IV. FINANZA E CONTABILITÀ.	13
Art. 29 (Attività economico finanziaria)	13
Art. 30 (Rapporti finanziari con i Comuni partecipanti)	13
Art. 31 (Organo di revisione economico-finanziaria)	13
Art. 32 (Tesoreria)	13
CAPO V. ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI.	14
Art. 33 (Partecipazione popolare)	14
Art. 34 (Diritto d'informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento)	14
CAPO VI. NORME FINALI E TRANSITORIE.	15
Art. 35 (Modifiche statutarie)	15
Art. 36 (Gestione documentale)	15
Art. 37 (Rinvio)	15

CAPO I. PRINCIPI FONDAMENTALI.

Art. 1 (Istituzione e oggetto)

1. Ai sensi della Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21, a seguito della trasformazione dell'Unione Territoriale Intercomunale "Sile e Meduna", in data 01.01.2021 si è costituita tra i comuni di Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini la Comunità "Sile", in seguito denominata "Comunità".
2. La Comunità è ente locale per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e sovracomunali; può mettere in atto politiche di sviluppo territoriale.
3. Il presente statuto stabilisce le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento della Comunità.

Art. 2 (Sede)

1. La Comunità ha sede legale presso il Municipio del comune di Azzano Decimo.
2. Gli organi di governo della Comunità possono riunirsi in sede diversa da quella legale, anche al di fuori del proprio ambito territoriale, secondo necessità.

Art. 3 (Segno distintivo)

1. L'Assemblea approva il segno distintivo della Comunità, e può disciplinarne l'uso.
2. Fino all'approvazione di cui al comma 1, la Comunità ha come segno distintivo gli stemmi comunali degli Enti aderenti.

Art. 4 (Finalità)

1. La Comunità persegue come obiettivi:
 - a. l'esercizio associato di funzioni e di servizi comunali e sovracomunali;
 - b. l'ottimizzazione dei livelli di adeguatezza, partecipazione, semplificazione, funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
 - c. il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'azione amministrativa degli Enti aderenti;
 - d. la valorizzazione e lo sviluppo territoriale, economico, sociale e culturale dell'intero ambito territoriale di riferimento e delle comunità locali che la costituiscono;
 - e. il miglioramento della qualità dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini;
 - f. la valorizzazione delle specifiche identità storiche, culturali, delle tradizioni e degli usi delle popolazioni residenti.

Art. 5 (Funzioni)

1. La Comunità esercita le seguenti funzioni:
 - a. le funzioni e i servizi comunali secondo le previsioni del presente statuto;
 - b. le altre funzioni previste dalla normativa vigente;
 - c. le funzioni proprie, con particolare riferimento ai servizi generali necessari al proprio funzionamento, fra cui i seguenti:
 - affari generali ed istituzionali, segreteria degli organi di governo, protocollo, messo ed URP;
 - servizio economico finanziario ed economato.
2. Le funzioni di cui al comma 1 lettera c. possono essere esercitate anche mediante convenzionamento con uno o più comuni aderenti alla Comunità.

Art. 6 (Funzioni e servizi comunali esercitate dalla Comunità)

1. La Comunità organizza e gestisce le seguenti funzioni e servizi comunali:
 - a. gestione del personale;
 - b. servizi informativi;
 - c. gestione della centrale di committenza.
2. La funzione di cui al comma 1, lettera a., del presente articolo è riferita ai seguenti comuni: Azzano Decimo e Chions.
3. Le funzioni di cui al comma 1, lettere b. e c., del presente articolo sono riferite ai seguenti comuni: Azzano Decimo, Chions, Pravisdomini.
4. La Comunità può svolgere ulteriori funzioni comunali, riferite ad uno o più Comuni aderenti, previa modifica del presente statuto.
5. La Comunità può esercitare funzioni e servizi di Enti non aderenti, previa stipula di specifiche convenzioni, approvate ai sensi di legge.

Art. 7 (Regolamenti)

1. Salvo diversa previsione, i regolamenti della Comunità sono approvati dall'Assemblea secondo quanto previsto dall'articolo 16 del presente statuto.
2. Fino all'adozione di regolamenti propri, la Comunità si avvale, in quanto compatibili, dei regolamenti del comune di Azzano Decimo.

Art. 8 (Forme di partecipazione e controllo dei Comuni)

1. Con riferimento alle funzioni comunali conferite sono istituite le seguenti forme di partecipazione e controllo degli amministratori dei Comuni partecipanti alla Comunità:
 - a. conferenza dei capigruppo comunali; è convocata dal Presidente della Comunità, con funzione informativa e di confronto partecipativo;
 - b. assemblea dei componenti del Comitato esecutivo e delle giunte dei Comuni partecipanti; è convocata dal Presidente della Comunità, con funzione informativa e di confronto partecipativo.

Art. 9 (Durata della Comunità)

1. La Comunità è costituita a tempo indeterminato.

Art. 10 (Adesione alla Comunità di nuovi Comuni)

1. L'adesione alla Comunità di un nuovo Comune è approvata, unitamente alla modifica del presente statuto, dall'Assemblea della Comunità e dal consiglio comunale interessato con la procedura e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
2. Le parti stabiliscono la decorrenza dell'adesione.

Art. 11 (Recesso dalla Comunità e revoca di singole funzioni e servizi)

1. Ciascun Comune può recedere unilateralmente dalla Comunità. I rapporti giuridici ed economici intercorrenti fra la Comunità e il Comune recedente sono regolati da accordo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
2. La deliberazione di recesso, recante gli impegni di cui ai successivi commi, è adottata dal Consiglio comunale entro il mese di giugno con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei Comuni, comunicata alla Comunità entro il mese di luglio, e ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di trasmissione alla Comunità, salvo diverso accordo.
3. In caso di recesso, il Comune recedente rientra nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti alla Comunità.
4. Salvo che l'accordo di recesso di cui al comma 1 disponga diversamente, il Comune:
 - a. si impegna nei confronti della Comunità ad adempiere alle obbligazioni e agli impegni assunti prima del recesso con i relativi oneri;
 - b. continua a sostenere pro quota gli oneri connessi alle obbligazioni che devono essere adempiute dalla Comunità per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il Comune ha a qualsiasi titolo affidato ad essa, per tutta la durata dell'affidamento;
 - c. si impegna a regolare tutti i rapporti finanziari passivi nei confronti della Comunità entro la data di decorrenza degli effetti del recesso.
5. I principi e i criteri di cui al comma 4 si applicano anche in caso di revoca di una funzione o di un servizio conferiti alla Comunità ai sensi dell'articolo 6, comma 1, o di recesso dalla convenzione per l'esercizio di funzioni comunali da parte della Comunità di cui all'articolo 6, comma 5.

Art. 12 (Scioglimento della Comunità)

1. Lo scioglimento della Comunità è disposto con conformi deliberazioni dell'Assemblea e di tutti i consigli dei Comuni partecipanti, adottate con la procedura e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. In caso di recesso di tutti i Comuni, tranne uno, lo scioglimento opera di diritto. I rapporti giuridici ed economici pendenti sono definiti da apposito accordo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della Comunità predispone un piano di liquidazione con evidenza dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dalla Comunità per l'esercizio delle funzioni e dei servizi e delle eventuali liquidazioni finanziarie di compensazione tra gli Enti interessati. Il piano è trasmesso agli Enti interessati ed approvato con conformi deliberazioni dell'Assemblea e dei Consigli comunali.
3. In caso di scioglimento, i Comuni facenti parte della Comunità restano obbligati nei confronti degli enti o soggetti che succedono nei rapporti della Comunità e, limitatamente a detti rapporti, per le obbligazioni nei confronti della Comunità non ancora adempiute al momento dello scioglimento. Sono fatti salvi gli accordi tra i Comuni e gli Enti subentranti alla Comunità, volti a regolare diversamente i loro rapporti a seguito dello scioglimento.

CAPO II. ORGANI DI GOVERNO.

Art. 13 (Organi di governo)

1. Sono organi di governo della Comunità:
 - a. l'Assemblea;
 - b. il Presidente;
 - c. il Comitato esecutivo.
2. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Art. 14 (Composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea della Comunità è composta da tutti i Sindaci dei Comuni partecipanti alla Comunità, quali membri di diritto.
2. L'Assemblea è convocata e presieduta da un Presidente eletto fra i membri della stessa a maggioranza assoluta dei componenti; fino a detta elezione le funzioni di Presidente dell'Assemblea sono svolte dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.
3. Il Presidente dura in carica un anno, ed è rieleggibile.
4. L'Assemblea può eleggere fra i suoi membri un Vicepresidente a maggioranza assoluta dei componenti, per la stessa durata di cui al comma 3, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 15 (Numero legale per la validità delle sedute dell'Assemblea)

1. Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, con eventuale arrotondamento per difetto.

Art. 16 (Voti spettanti a ciascun componente dell'Assemblea)

1. Ciascun Sindaco esprime in Assemblea il voto così come previsto dalla normativa vigente.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte all'unanimità dei voti dei presenti. Qualora non vi sia l'unanimità dei voti dei presenti, la medesima deliberazione è approvata a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 17 (Competenze dell'Assemblea)

1. Le competenze dell'Assemblea sono stabilite dalla normativa vigente e dal presente statuto.

Art. 18 (Funzionamento dell'Assemblea)

1. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai principi stabiliti dal presente statuto.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina in particolare:
 - a. le modalità di convocazione dell'Assemblea;
 - b. le modalità di presentazione e discussione delle proposte.
3. Le sedute dell'Assemblea possono svolgersi anche in modalità telematica mediante lo strumento della videoconferenza, con l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e a garantire l'identità dei presenti collegati, su decisione del Presidente.

Art. 19 (Presidente della Comunità)

1. Il Presidente della Comunità è il rappresentante legale dell'Ente; presiede il Comitato esecutivo.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei componenti, fra i Sindaci dei Comuni partecipanti alla Comunità.
3. Il Presidente esercita le funzioni e le competenze previste dalla normativa vigente e dal presente statuto.
4. La durata in carica del Presidente è stabilita dalla normativa vigente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 del presente statuto.

Art. 20 (Cessazione anticipata del Presidente della Comunità)

1. Il Presidente della Comunità, ai sensi della vigente normativa, cessa anticipatamente per decadenza, dimissioni, approvazione della mozione di sfiducia, impedimento permanente.
2. Il Presidente decade dalla carica nei casi previsti dalla normativa vigente.
3. Le dimissioni dalla carica di Presidente della Comunità sono indirizzate per iscritto all'Assemblea e assunte immediatamente al protocollo dell'Ente; sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci dalla data di protocollazione.
4. Il Presidente può essere sfiduciato dall'Assemblea con mozione approvata a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno un componente l'Assemblea, e messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. L'impedimento permanente del Presidente viene dichiarato dall'Assemblea per cause oggettivamente riscontrabili.
6. In caso di cessazione anticipata dalla carica del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente sino alla nuova elezione, che deve avvenire entro 30 giorni dalla cessazione.

Art. 21 (Vicepresidente della Comunità)

1. Il Presidente, sentita l'Assemblea, nomina il Vicepresidente della Comunità tra i componenti del Comitato esecutivo, e può revocarlo.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nell'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 22 (Comitato esecutivo)

1. Il Comitato esecutivo è l'organo esecutivo dell'Ente e collabora con il Presidente della Comunità per il governo della stessa.
2. Il Comitato esecutivo è costituito dal Presidente della Comunità e da due componenti, eletti dall'Assemblea fra i Sindaci dei Comuni partecipanti alla Comunità.
3. I componenti del Comitato esecutivo sono eletti dai componenti dell'Assemblea con voto limitato ad uno. Risultano eletti i due Sindaci con il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano di età.
4. Il Comitato esecutivo esercita le funzioni e le competenze previste dalla normativa vigente e dal presente statuto.
5. La durata in carica del Comitato esecutivo è stabilita dalla normativa vigente.
6. Trovano applicazione le ipotesi di cessazione anticipata dei componenti del Comitato esecutivo di cui all'articolo 20 del presente statuto, in quanto compatibili.

Art. 23 (Funzionamento del Comitato esecutivo)

1. Il Comitato esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente, che ne coordina l'attività. Si riunisce ogniqualvolta si renda necessario.
2. Il Comitato esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono approvate all'unanimità dei voti dei presenti. Qualora non vi sia l'unanimità dei voti dei presenti, la medesima deliberazione per essere approvata necessita contemporaneamente di due maggioranze:
 - a. la maggioranza dei voti dei presenti;
 - b. la maggioranza dei voti ponderali dei presenti; ciascun componente esprime il seguente voto ponderale:
 - comune di Azzano Decimo: 60 %;
 - comune di Chions: 25 %;
 - comune di Pravisdomini: 15 %.
3. I componenti del Comitato esecutivo votano per appello nominale o per alzata di mano, su decisione del Presidente.
4. Il Presidente della Comunità può delegare ai singoli componenti del Comitato esecutivo specifici ambiti di attività.
5. Alle sedute del Comitato esecutivo possono partecipare, se invitati dal Presidente, esperti tecnici e funzionari, senza diritto di voto.
6. Le sedute del Comitato esecutivo possono svolgersi anche in modalità telematica mediante lo strumento della videoconferenza, con l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e a garantire l'identità dei presenti collegati, su decisione del Presidente.

CAPO III. ORGANIZZAZIONE.

Art. 24 (Principi strutturali e organizzativi)

1. L'assetto organizzativo della Comunità è improntato a criteri di autonomia operativa e di economicità della gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
2. Gli organi di governo della Comunità individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente.
3. La gestione si esplica mediante il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a. semplificazione delle procedure, trasparenza e prevenzione della corruzione;
 - b. organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi realizzabili e compatibili con le risorse umane e finanziarie disponibili;
 - c. individuazione di responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d. superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro, e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale, e della massima collaborazione tra gli uffici.
4. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione della Comunità.

Art. 25 (Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. La Comunità provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo. In particolare, provvede all'organizzazione e alla gestione del personale nell'ambito della propria potestà normativa ed autonomia organizzativa e finanziaria nel rispetto dei limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio, dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati e dai principi fondamentali che regolano i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
2. Il disegno organizzativo della Comunità si ispira a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, in modo da garantire il confronto con i singoli territori, anche mediante l'istituzione di una o più sedi operative.
3. Il personale della Comunità è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.
4. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole e le caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio, nonché gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

Art. 26 (Personale)

1. Il personale della Comunità è costituito dal personale dipendente assunto, da quello trasferito dall'U.T.I. "Sile e Meduna", e da quello trasferito, comandato o messo a disposizione dai Comuni

della Comunità o da altri enti, con le modalità stabilite dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. La Comunità può avvalersi del personale e delle strutture operative dei Comuni partecipanti previo accordo con i Comuni medesimi.
3. Al personale delle Comunità si applicano i contratti collettivi di lavoro del personale appartenente al Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.
4. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
5. Il Presidente, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può provvedere all'individuazione, al di fuori della dotazione organica, di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.
6. In caso di recesso di un Comune dalla Comunità, di revoca di una o più funzioni comunali, o di scioglimento della Comunità, si applica quanto previsto dalla normativa vigente in tema di personale.

Art. 27 (Organo amministrativo di vertice)

1. La Comunità ha un Segretario, nominato dal Presidente sentito il Comitato esecutivo, tra i Segretari dei Comuni ad essa partecipanti, per un periodo pari alla durata in carica del Presidente medesimo.
2. Il Segretario della Comunità svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei funzionari con poteri dirigenziali e ne coordina l'attività.
4. Il Segretario inoltre:
 - a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo e ne cura la verbalizzazione;
 - b. esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Presidente;
 - c. può rogare i contratti dei quali l'Ente è parte.
5. Il Presidente può attribuire al Segretario le funzioni di Direttore generale.

Art. 28 (Vicesegretario)

1. Il Presidente, sentito il Comitato esecutivo, può nominare un Vicesegretario, scelto fra i Segretari o i Vicesegretari dei Comuni facenti parte della Comunità, e può revocarlo.
2. Il Vicesegretario sostituisce il Segretario nell'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV. FINANZA E CONTABILITÀ.

Art. 29 (Attività economico finanziaria)

1. La Comunità ha autonomia finanziaria nell'ambito della normativa regionale e statale sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. L'attività economico finanziaria è disciplinata secondo le norme vigenti in materia di contabilità.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico finanziaria.

Art. 30 (Rapporti finanziari con i Comuni partecipanti)

1. La Comunità percepisce annualmente dai Comuni che la costituiscono i trasferimenti volti a contribuire al finanziamento delle spese di funzionamento della Comunità e delle funzioni conferite dai Comuni.
2. L'Assemblea stabilisce con delibera la quantificazione dei trasferimenti di cui al comma 1.
3. Salvo diversa decisione dell'Assemblea, il riparto fra i Comuni dei trasferimenti di cui al presente articolo avviene sulla base delle seguenti quote:
 - comune di Azzano Decimo 60 %;
 - comune di Chions 25 %;
 - comune di Pravisdomini 15 %.

Art. 31 (Organo di revisione economico-finanziaria)

1. L'Assemblea dell'Unione nomina l'organo di revisione contabile, costituito e operante secondo le previsioni stabiliti dalla vigente normativa.

Art. 32 (Tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria della Comunità è affidato mediante le procedure previste dalla normativa vigente in materia.
2. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.
3. Nelle more dell'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di tesoreria, lo stesso è affidato al tesoriere dell'UTI Sile e Meduna.

CAPO V. ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI.

Art. 33 (Partecipazione popolare)

1. La Comunità favorisce la partecipazione alla formazione delle scelte politico-amministrative dei cittadini dei Comuni aderenti.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso la valorizzazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nei procedimenti amministrativi che li riguardano.
3. Le forme di partecipazione popolare, ivi comprese le modalità di presentazione di istanze, petizioni e proposte, sono disciplinate con regolamento.

Art. 34 (Diritto d'informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento)

1. La Comunità conforma la propria attività al principio di trasparenza e garantisce l'accesso ai documenti e agli atti da essa formati o detenuti ai sensi della vigente normativa, al fine di promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La Comunità può disciplinare con regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi, e la partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza, nel rispetto della normativa dettata in materia per gli enti locali e promuovendo l'accesso informatico alla propria documentazione.

CAPO VI. NORME FINALI E TRANSITORIE.

Art. 35 (Modifiche statutarie)

1. Le modifiche al presente statuto sono approvate con le procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 36 (Gestione documentale)

1. Gli atti e i documenti gestionali relativi alle funzioni e ai servizi conferiti alla Comunità, ancorché riferiti ai Comuni, sono di competenza degli organi gestionali della Comunità. Tali atti e documenti sono protocollati e conservati nell'archivio della Comunità.

Art. 37 (Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alla normativa statale e regionale prevista per i Comuni.